

## COMMISSIONE I

AFFARI INTERNI - ORDINAMENTO POLITICO ED AMMINISTRATIVO -  
AFFARI DI CULTO - SPETTACOLI - ATTIVITÀ SPORTIVE - STAMPA

LXXXIX.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 27 MARZO 1957

## PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARAZZA

## INDICE

	PAG.
<b>Proposta di legge (Discussione e approvazione):</b>	
MARAZZA e CALVI: Limite di età per l'ammissione ai concorsi del personale non di ruolo alle dipendenze delle Amministrazioni locali (2706) . . . . .	909
PRESIDENTE . . . . .	909, 910, 911, 912, 913
TOZZI CONDIVI, <i>Relatore</i> . . . . .	909, 912, 913
IACOMETTI . . . . .	910
PUGLIESE, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i> . . . . .	910, 912, 913
LOMBARDI RUGGERO . . . . .	911, 913
LUCIFREDI . . . . .	911, 912
BUBBIO . . . . .	911, 913
RIVA . . . . .	911, 913
DE VITA . . . . .	912, 913
DELCROIX . . . . .	913
COTELLESA . . . . .	913
<b>Disegno di legge (Rinvio della discussione):</b>	
Modifiche all'ordinamento del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana ( <i>approvato dalla I Commissione permanente del Senato</i> ) (2764).	
PRESIDENTE . . . . .	914
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	914

---

La seduta comincia alle 9,45.

SAMPIETRO UMBERTO, *Segretario*, legge il verbale della seduta precedente.  
(È approvato).

Seguito della discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Marazza e Calvi: Limite di età per l'ammissione ai concorsi di personale non di ruolo alle dipendenze delle Amministrazioni locali. (2706).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge n. 2706, d'iniziativa del vostro Presidente e dell'onorevole Calvi, e concernente il limite di età per l'ammissione ai concorsi di personale non di ruolo alle dipendenze delle Amministrazioni locali.

Il Relatore, onorevole Tozzi Condivi, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

TOZZI CONDIVI, *Relatore*. Ho potuto esaminare, attentamente, questa proposta di legge sulla quale, nella scorsa seduta, constatammo che, in linea di massima, si poteva essere d'accordo, pur essendo necessari alcuni emendamenti; e ringrazio gli onorevoli colleghi che mi hanno voluto fornire suggerimenti in modo di consentirmi di perfezionare il testo.

Ed ora vorrei passare in rassegna i vari punti sui quali si è soffermata la mia attenzione per la proposta di emendamenti, e che sono:

1°) Si dice all'articolo 1 « il personale non di ruolo che abbia prestato servizio comunemente denominato... ». Questa dizione potrebbe riferirsi soltanto a coloro che abbiano prestato servizio e non lo prestino attual-

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 MARZO 1957

mente, mentre, a mio avviso, il beneficio dovrebbe essere esteso anche a coloro che sono in servizio.

2°) « ... che prestino servizio », va bene: ma da quanto tempo? Stiamo discutendo una proposta che fra un certo lasso di tempo — forse sei mesi — diverrà legge. Penso che sarebbe opportuno stabilire un'anzianità minima di servizio necessaria per avvalersi del beneficio; anzianità che proporrei di fissare in almeno due anni.

3°) L'articolo 1 continua: « Il personale... può essere ammesso ». Ritengo che non si tratti di una facoltà ma di un diritto che viene ad acquistare il personale. Propongo quindi la dizione: « è ammesso ».

4°) Sempre nell'articolo 1: « ... Amministrazioni presso le quali il servizio è stato prestato... ». La norma deve essere completata dalla precisazione: « ... e con le stesse mansioni per le quali si apre il concorso », altrimenti si può verificare, per assurdo, l'ipotesi di un usciere che ottiene dei vantaggi per concorrere al posto di segretario.

5°) « Aumento del limite di età... in misura corrispondente al periodo di servizio prestato ». Qui riaffiora e ritengo fondata l'obiezione fatta la volta scorsa circa la necessità di stabilire un limite massimo nell'aumento di questi limiti di età, nel senso di confermare l'efficacia di tutti gli aumenti già previsti dalle leggi vigenti (combattenti, ex partigiani, ecc.), ed aumentare questo massimo non oltre 5 anni, limite questo che mi pare ragionevole.

6°) Sempre nell'articolo 1 si parla di « ammissibilità ai singoli concorsi... ». La dizione potrebbe creare incertezze nell'eventualità di determinati posti che vengano assegnati senza concorso, all'assegnazione dei quali il personale di cui trattasi deve avere pieno diritto di partecipare.

7°) Per quanto riguarda l'articolo 2, come Relatore sono d'accordo sul concetto in esso espresso, ma ritengo necessario qualche ritocco di forma perché, con detto articolo, dovremmo stabilire che dei benefici di cui all'articolo 1, potrebbero essere partecipi le persone precisate, anche per i concorsi che siano già in fase di espletamento, ma per i quali non abbiano ancora avuto inizio le operazioni di scrutinio o di esame.

Onorevoli colleghi, ho voluto elencare sinteticamente i vari punti che, a mio avviso, dovrebbero essere oggetto di discussione ed emendamenti, riservandomi, come Relatore, di presentare gli emendamenti necessari in sede di discussione dei singoli articoli. Dopo

di che, in linea di massima, sarei del parere che si debba passare all'esame degli articoli.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

JACOMETTI. Le categorie interessate propongono che sia ripresa la dizione dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 61 che dice oltretutto « comunque denominati », anche « comunque assunti ».

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

« Il personale non di ruolo che abbia prestato servizi comunque denominati alle dipendenze di Amministrazioni comunali, provinciali o consorziali, può essere ammesso ai concorsi indetti dalle Amministrazioni presso le quali il servizio è stato prestato, con diritto ad aumento del limite massimo di età stabilito per l'ammissibilità ai singoli concorsi in misura corrispondente al periodo di servizio, riscattabile ai fini del trattamento di quiescenza, prestato come fuori ruolo presso la stessa Amministrazione.

L'elevazione del limite massimo di età di cui al comma precedente è cumulabile con gli altri aumenti del limite di età stabiliti a norma delle vigenti disposizioni di legge ».

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Per venire incontro alle osservazioni fatte dall'onorevole Relatore e dall'onorevole Jacometti propongo la seguente nuova formulazione dell'articolo 1:

« Il personale non di ruolo comunque assunto e denominato che, alla data di entrata in vigore della presente legge, presti almeno da due anni ininterrotto servizio alle dipendenze di Amministrazioni comunali, provinciali e consorziali, è ammesso ai concorsi indetti dalle Amministrazioni presso le quali il servizio è stato espletato, con diritto per l'ammissione ai singoli concorsi, in misura corrispondente al periodo di servizio riconoscibile o riscattabile ai fini del trattamento di quiescenza prestato come fuori ruolo.

Il beneficio è limitato al personale che abbia prestato servizio con mansioni proprie dei posti da conferire o ad esse analoghe.

L'elevazione del limite massimo di età prevista nel presente articolo si applica anche per il conferimento dei posti per i quali non è previsto il pubblico concorso ed è cumulabile con gli altri aumenti del limite di età stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge ».

LOMBARDI RUGGERO. La nuova disposizione dovrebbe provvedere il più completamente possibile a sanare i vari casi particolari. Di recente, sono venute a conoscenza della situazione di un medico interino che ha prestato servizio in ospedali istriani e successivamente in Italia come interino. Ora ha due anni di anzianità in tale posizione. Ammettiamo che si faccia il concorso e questo venga vinto da un altro. I due anni di anzianità attuali del nostro interino sono cumulabili a quelli che egli avrà, frattanto, totalizzato all'epoca di un successivo futuro concorso presso altra amministrazione?

LUCIFREDI. Osservo, anzitutto, che il problema rappresentato dall'onorevole Lombardi è importante, sì, ma non si riferisce alla proposta di legge in oggetto, in quanto essa tratta di dipendenti delle amministrazioni comunali, provinciali e consorziali ai quali si applica la legge normale. Per il personale sanitario esistono disposizioni del tutto diverse. Credo vi siano anche disposizioni specifiche per coloro che provengono dai territori passati sotto la sovranità di altro Stato, e quindi il caso da lui presentato è — a mio modo di vedere — estraneo alla legge. La proposta di legge in esame mira a consolidare in qualche modo la posizione dei dipendenti assunti dagli enti locali sotto varie forme ed a facilitarne il passaggio in ruolo.

Circoscritta la questione in questi termini, mi pare che essa meriti di essere considerata, completando però l'articolo 1 con un riferimento al limite massimo consentito; con il che si verrebbe incontro ad una osservazione del Relatore, della quale il Governo mi pare abbia tenuto conto nella nuova stesura dell'articolo 1. Propongo pertanto il seguente emendamento:

« *Aggiungere alle ultime parole del primo capoverso: ai fini del trattamento di quiescenza prestato come fuori ruolo, le parole. comunque non superiore ai cinque anni* ».

BUBBIO. Per quanto l'onorevole Lucifredi abbia escluso che la proposta di legge possa riferirsi al personale sanitario (medici, ostetriche, ecc.) rilevo che la relazione che accompagna la proposta stessa di legge fa esplicito riferimento a queste categorie.

RIVA. Proporrei di sentire le osservazioni in merito dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità.

LUCIFREDI. Confermo che queste norme non possono essere applicate al personale sanitario perché l'attività e l'assunzione di quest'ultimo sono regolate da norme del tutto di-

verse. L'applicazione delle norme di cui alla proposta di legge in esame, al personale sanitario è esclusa dalla formulazione stessa dell'articolo, in cui si parla di concorsi indetti dalle amministrazioni presso le quali il servizio è stato prestato. Ora i concorsi sanitari non sono indetti dalle singole amministrazioni, bensì dalla prefettura.

PRESIDENTE. Mi pare che l'interpretazione data dall'onorevole Lucifredi possa essere accettata, se così s'insiste, mediante la approvazione di un articolo aggiuntivo formulato come segue:

#### ART. 3.

« La presente legge non si applica al personale sanitario ».

TOZZI CONDIVI, *Relatore*. Sono pienamente d'accordo.

RIVA. Non posso accettare l'emendamento aggiuntivo anche perché nella relazione si parla, espressamente, di favorire i sanitari. Accettandolo si frustrerebbe completamente lo scopo di questa legge. Pertanto propongo di lasciare il testo della legge così com'è.

LOMBARDI RUGGERO. Sono d'accordo con l'onorevole Lucifredi che per i sanitari esistono concorsi speciali. Però è evidente che questa proposta di legge — e se ne fa menzione nella stessa relazione — è stata fatta anche — se non soprattutto — per sistemare i numerosi sanitari che, in un modo o in un altro, prestano servizio alle dipendenze di enti locali. Ora escludendoli del tutto dai benefici di questo provvedimento si viene a fare un torto ad una benemerita categoria, e quindi proporrei di rinviare la discussione alla prossima seduta, onde dar modo ai membri della Commissione e al Relatore stesso di approfondire l'esame della posizione di questi sanitari di fronte alle prevedibili conseguenze della legge, onde deciderne l'ammissione o meno. Vi sono, certamente, dei casi che meritano una particolare considerazione, e non è giusto escluderli a priori senza essere perfettamente documentati.

Propongo quindi, formalmente, il rinvio della discussione alla prossima seduta durante la quale il Relatore ci potrà chiarire la posizione dei sanitari ed i motivi pro e contro la loro inclusione nella proposta di legge in esame.

BUBBIO. A mio avviso non è necessario, nel caso dell'accettazione del principio dell'inclusione dei medici, di modificare anche l'articolo 1 nel senso di estendere quanto in

## LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 MARZO 1957

esso disposto ai concorsi sanitari banditi dalle Prefetture.

LUCIFREDI. Onorevoli colleghi, qui siamo di fronte a due distinte situazioni e dobbiamo stabilire se debba disciplinarsi una sola oppure se debbono essere disciplinate ambedue.

Soprattutto dobbiamo evitare di approvare una legge il cui tenore si presti all'equivoco e, quindi, dobbiamo stabilire chiaramente se essa si estenda o no ai sanitari, e vorrei che questo punto fosse preliminarmente chiarito. Ché se il testo della legge, disponendo per i concorsi banditi dalle singole amministrazioni, non dovesse risultare diverso da quello che evidentemente è, (non se ne dolga il Presidente) il richiamo ai medici fatto nella relazione dovrebbe intendersi poco in armonia col testo stesso della legge.

Ed ora le due ipotesi:

la prima è che la legge si riferisca esclusivamente al personale non sanitario. In questo caso siamo in condizione di poter decidere anche subito ma, proprio per evitare l'equivoco, andrebbe accolto l'articolo aggiuntivo: « la presente legge non si applica al personale sanitario »;

la seconda è che, per le ragioni esposte dagli onorevoli Lombardi e Riva venga riconosciuta l'estensione delle norme al personale sanitario. Allora non resta altro che approvare la sospensiva proposta dell'onorevole Lombardi, non tanto per ulteriori chiarimenti in merito alla necessità o meno di inserire i medici quanto per risolvere altre due esigenze che, chiaramente, ne deriverebbero, e cioè.

a) necessita di richiedere il parere alla XI Commissione (Lavoro-Igiene e sanità) poiché questa materia di concorsi sanitari e dei limiti di età è una materia incandescente che è stata trattata in amplissime discussioni dai colleghi di quella Commissione i quali con ragione possono pretendere che non venga modificata una norma da essi stabilita senza che prima siano stati interpellati in merito;

b) necessità di considerare quel minimo di esigenze di tecnica legislativa per fondere o almeno collegare due norme distinte.

Finora è sempre stato pacifico che esistono dei dipendenti comunali e che esistono dei sanitari la cui assunzione e i cui rapporti di impiego sono sempre stati ben distinti tra una categoria e l'altra per quanto concerne i limiti di età, la procedura di concorso, ecc. Ammetto che possa verificarsi un'esigenza comune per le due diverse categorie, ma ripeto che è necessario seguire quel minimo di

norme imposte dalla tecnica legislativa rispettivamente per l'una e per l'altra categoria.

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. A mio parere, così come è formulata la proposta di legge, essa non estende l'agevolazione prevista al personale sanitario soprattutto perché — come è stato chiarito dall'onorevole Lucifredi — i concorsi per il personale sanitario non vengono indetti dalle amministrazioni presso le quali il servizio è prestato. Quindi ritengo che anche se la Commissione non decidesse di approvare il comma aggiuntivo relativo alla esclusione del personale sanitario, non vi dovrebbero essere dubbi circa questa esclusione.

Per le ragioni esposte dall'onorevole Lucifredi consiglieri quindi alla Commissione di approvare la proposta di legge, così come formulata dal Governo dopo le osservazioni del Relatore — e il cui primo articolo, con un emendamento che il Governo accetta, è attualmente in discussione — con l'intesa che per quanto riguarda i sanitari si provvederebbe con legge a parte, tenuto conto anche delle norme e della procedura completamente diverse che regolano questa categoria.

DE VITA. Debbo sommessamente far presente — sommessamente data l'autorevolezza della firma in calce alla proposta di legge — che l'entrata in vigore di questa legge provocherebbe la costituzione di un nuovo sindacato, quello degli ex dipendenti comunali licenziati dalle rispettive amministrazioni. Quindi chiederei al Governo di farmi conoscere in anticipo il suo parere per il caso in cui fosse presentata da costoro una proposta di legge intesa ad estendere questi benefici anche a coloro che sono stati licenziati.

TOZZI CONDIVI, *Relatore*. Come Relatore mi dichiaro d'accordo per l'approvazione del primo articolo nel testo emendato presentato dal Governo, con l'inclusione dell'emendamento Lucifredi relativo al limite massimo dei cinque anni.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Lucifredi all'articolo 1 del testo governativo.

(È approvato).

Pertanto il testo governativo emendato, sostitutivo dell'articolo 1 della proposta di legge n. 2706 risulta essere il seguente:

« Il personale non di ruolo comunque assunto e denominato che, alla data di entrata in vigore della presente legge, presti, almeno da due anni, ininterrotto servizio alle dipendenze di amministrazioni comunali, provin-

## LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 MARZO 1957

ciali e consorziali è ammesso ai concorsi indetti dalle Amministrazioni presso le quali il servizio è stato espletato, con diritto ad un aumento del limite massimo di età, stabilito per l'ammissione ai singoli concorsi, in misura corrispondente al periodo di servizio riconoscibile o riscattabile ai fini del trattamento di quiescenza prestato come fuori ruolo, comunque non superiore ai cinque anni.

Il beneficio è limitato al personale che abbia prestato servizio con mansioni proprie dei posti da conferire o ad esse analoghe.

L'elevazione del limite massimo di età prevista nel presente articolo si applica anche per il conferimento dei posti per i quali non è previsto il pubblico concorso ed è cumulabile con gli altri aumenti del limite di età stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge».

DE VITA. Dichiaro che mi asterrò dalla votazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2. Ne do lettura:

« Il beneficio stabilito dall'articolo precedente si applica anche ai concorsi già indetti, fatta eccezione per quelli per i quali siano già state iniziate le eventuali prove d'esame.

Per consentire la partecipazione ai concorsi agli aventi titolo a fruire della elevazione del limite di età stabilita dall'articolo precedente, dovranno essere riaperti i termini per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi ».

Il Governo, accogliendo le osservazioni del Relatore, propone il seguente testo sostitutivo:

« Il beneficio stabilito dall'articolo precedente si applica anche ai concorsi già indetti, e pertanto dovranno essere riaperti i termini per la presentazione delle domande di ammissione, salvo che la Commissione giudicatrice non abbia iniziato i suoi lavori. ».

LOMBARDI RUGGERO. Ritengo che l'ammettere queste situazioni di proroga alla presentazione delle domande per concorsi già aperti, costituisca una violazione dei diritti acquisiti da coloro che hanno fatto domanda in tempo debito e che hanno deciso di partecipare al concorso in relazione ad una situazione contingente, che vedono ora modificata da una disposizione successiva. Mi dichiaro

quindi contrario alla modifica: è una prassi che bisogna decidersi ad eliminare.

DELCROIX. le parole del collega Lombardi sono tali da far meditare Vorrei sapere se vi sono precedenti in materia.

TOZZI CONDIVI, *Relatore*. I precedenti sono infiniti; per questo motivo prego gli onorevoli colleghi di approvare l'articolo sostitutivo proposto dal Governo nell'attuale stesura.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo presentato dal Governo.

(È approvato).

Passiamo all'articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Lucifredi e dal Relatore.

## ART. 3.

« La presente legge non si applica al personale sanitario ».

TOZZI CONDIVI, *Relatore*. Ritengo essenziale l'approvazione di questo articolo aggiuntivo perché se approvassimo la proposta di legge, che reca nella relazione un esplicito riferimento al personale sanitario, senza la precisazione di cui all'articolo aggiuntivo stesso, potrebbe facilmente sorgere l'equivoco e la nostra Commissione non può scientemente prestarsi a varare una norma che renda possibile l'equivoco. Diversamente, sono del parere di deliberare un rinvio per chiedere il parere della XI Commissione e quello dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità.

BUBBIO. Ritengo sia necessario mettere bene in chiaro che la legge non si applica ai sanitari, però è parimenti necessario chiarire subito la necessità di una formula analoga da porre alla base di una nuova legge per i sanitari, in quanto l'approvazione dell'articolo 3 da parte nostra non ha carattere avversativo della benemerita categoria sanitaria, bensì è dettata da motivi di tecnica legislativa.

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Personalmente sarei più favorevole ad un ordine del giorno piuttosto che all'aggiunta dell'articolo 3, ad ogni modo il Governo si rimette al parere della Commissione.

RIVA. Dichiaro che mi asterrò dalla votazione.

COTELLESA. Anch'io dichiaro di astenermi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3.

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Rinvio della discussione del disegno di legge:**

**Modifiche all'ordinamento del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana. (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato). (2764).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2764: « Modifiche all'ordinamento del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana », già approvato dalla I Commissione permanente del Senato.

La IV Commissione permanente (Finanze e tesoro) investita del parere alla nostra Commissione ha chiesto una breve proroga. Se non vi sono obiezioni può rimanere stabilito che la proroga è accordata.

*(Così rimane stabilito).*

**Votazione segreta.**

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

*(Segue la votazione).*

Comunico i risultati della votazione a scrutinio segreto della proposta di legge: « Limite di età per l'ammissione ai concorsi di per-

sonale non di ruolo alle dipendenze delle Amministrazioni locali » (2706):

Presenti . . . . .	40
Votanti . . . . .	36
Maggioranza . . . . .	19
Voti favorevoli . . . . .	35
Voti contrari . . . . .	1
Astenuti . . . . .	4

*(La Commissione approva).*

**Hanno preso parte alla votazione:**

Agrimi, Angelucci Mario, Antoniozzi, Berry, Borellini Gina, Bubbio, Calandrone Giacomo, Capacchione, Cappugi, Caprara, Colitto, Conci Elisabetta, Corbi, Corona Achille, Elkan, Farini, Ferri, Gaspari, Gianquinto, Giraud, Gullo, Jacometti, Lombardi Ruggero, Lucifredi, Luzzatto, Manzini, Ortona, Pelosi, Schiavetti, Secreto, Valandro Gigliola, Marazza, Tozzi Condivi, Pertini, Sampietro Umberto, Tarozzi.

**Si sono astenuti:**

Cotellessa, Delcroix, De Vita, Riva.

**La seduta termina alle 10,30.**

---

**IL DIRETTORE**  
**DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI**  
Dott. FRANCESCO COSENTINO

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI